

PATENTE A CREDITI: LA NOTA DELLE REGIONI CON LE PRIME INDICAZIONI OPERATIVE PER LE ASL

di *Norberto Canciani**

In data 23 dicembre 2024 il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha inviato agli Assessori e ai Direttori Generali alla Salute di tutte le Regioni una nota con le prime indicazioni operative per gli operatori delle ASL, emanate in seguito all'entrata in vigore della "Patente a crediti", prevista dalla riscrittura dell'art. 27 del D.lgs. 81/08 (D.L. 19/24, convertito dalla legge 56/24).

Questa lettera evidenzia in modo significativo tutte le difficoltà applicative del nuovo sistema basato sulla "Patente a crediti" e le indicazioni contenute sottolineano tutte le criticità in merito ai rapporti tra i diversi organismi di controllo e, in particolare, le difficoltà nella gestione dei flussi informativi.

L'intervento legislativo che ha modificato l'art. 27 del D.lgs. 81/08, attuato senza aver coinvolto il sistema delle Regioni, nonché i successivi provvedimenti applicativi (D.M. 132/24 e circolari dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro) hanno ribadito la competenza esclusiva dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella gestione del nuovo impianto normativo senza considerare tutte le problematiche organizzative che coinvolgono largamente gli organi di vigilanza delle ASL competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'applicazione e la operatività di quanto previsto dall'art. 27 del D.lgs. 81/08 e dal D.M. 132/24, come abbiamo avuto modo già in diverse occasioni di sottolineare, potrà incontrare significative difficoltà e incongruenze con il rischio di rendere sostanzialmente inefficace il provvedimento. Si ricorda a tale proposito che la stragrande maggioranza dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare gli accertamenti svolti in occasione di infortuni sul lavoro, vengono attuati dagli organi di vigilanza delle ASL (circa 150.000 controlli all'anno) mentre, sul totale delle attività dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i controlli che riguardano la sicurezza sul lavoro sono circa 15.000-20.000 all'anno.



La nota del Coordinatore della Commissione Salute inizia evidenziando tutte le difficoltà per le Aziende Sanitarie Locali di accedere al portale dell'INL e, in generale, a tutte le informazioni necessarie per consentire la verifica in sede ispettiva del regolare possesso della "Patente a crediti". Allo stato dei fatti non

sono ancora stati emanati i provvedimenti che individueranno le modalità di accesso al portale e nessuna comunicazione formale è stata inviata alle Regioni. Nella nota si mette in evidenza inoltre come, ai sensi della Legge 241/90, sembra doversi escludere la possibilità in sede di vigilanza di richiedere documenti attestanti il possesso del requisito in quanto si tratta di documentazione già detenuta da altre pubbliche amministrazioni (INL). *"Nell'attuale contesto, quindi, si ritiene che il personale delle ASL non disponga delle necessarie informazioni, liberamente consultabili, che consentano di svolgere accertamenti nei confronti dei Datori di lavoro e dei Lavoratori Autonomi rispetto a quanto previsto dal comma 1 e seguenti dell'art. 27 del D.lgs. 81/08"*.

La nota precisa che, ai fini della decurtazione dei crediti, considerato che le ASL non posseggono

* *Presidente Associazione Ambiente e Lavoro*

informazioni in merito alla conclusione dei procedimenti penali, l'amministrazione a cui si riferisce il comma 9 e che dovrà, quindi, comunicare gli esiti dei provvedimenti definitivi all'Ispettorato nazionale del lavoro, debba essere individuata nella competente Autorità Giudiziaria.

Un altro tema fondamentale affrontato nella nota delle Regioni riguarda le modalità per la sospensione cautelare della patente in caso di infortunio grave o mortale. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta il provvedimento sulla base dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nella immediatezza del sinistro; l'INAIL è l'amministrazione invitata a mettere a disposizione dell'INL le informazioni concernenti gli eventi infortunistici.

Nonostante gli accertamenti nell'immediatezza dei fatti vengano normalmente eseguiti da personale delle ASL secondo le direttive impartite dalle Procure della Repubblica e sotto la direzione dell'Autorità giudiziaria, sia l'art. 27 che il D.M. 132/24 non hanno individuato le ASL come soggetto che dovrà mettere a disposizione dell'INL le informazioni relative agli accertamenti svolti.

Nella nota viene precisato che, considerando tutte le problematiche di tutela previste dal Codice di Procedura Penale, le eventuali richieste di informazioni tese ad acquisire gli atti redatti da personale ASL intervenuto nell'immediatezza dei fatti, dovranno essere rivolte esclusivamente alle competenti Autorità Giudiziarie.

Su questo tema viene messo in evidenza come lo strumento più funzionale per la condivisione delle informazioni avrebbe dovuto essere individuato nel SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro).

L'ultimo argomento affrontato dalla nota delle Regioni riguarda la "Commissione territoriale per il recupero crediti". Con una osservazione particolarmente polemica viene sottolineato come, a fronte della precisazione che per la partecipazione a tale commissione non spettano compensi o rimborsi e che, comunque, da tutto quanto previsto dalla nuova legislazione non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica, il Presidente della Commissione Salute precisa che la partecipazione di rappresentanti ASL a queste commissioni debba essere predefinita mediante atti formali di convenzione/collaborazione tra le amministrazioni coinvolte e senza che ciò comporti oneri a carico delle ASL.

In conclusione queste prime indicazioni operative delle Regioni pongono pesantemente l'attenzione sugli interventi adottati dal Ministero del lavoro senza aver mai coinvolto direttamente il sistema delle Regioni (il parere espresso in sede di consultazione dalle Regioni è stato negativo). I Servizi di prevenzione delle ASL sono stati relegati a un ruolo di semplice collaborazione marginale e non sono stati minimamente organizzati i flussi informativi indispensabili per l'operatività dei nuovi precetti.

Aver affrontato questi temi senza una visione più complessiva tesa ad applicare e migliorare il quadro normativo vigente, il mancato coinvolgimento degli organismi deputati alla ridefinizione dell'art. 27 (Commissione consultiva permanente) e della Conferenza Stato Regioni, nonché aver dimenticato il ruolo dello stesso SINP, conferma come le scelte siano state fatte anche con lo scopo di superare l'attuale sistema dei controlli escludendo, di fatto, il sistema regionale e creando nuovi strumenti sostanzialmente inefficaci ai fini di un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.